

L'onorevole Di Stefano ha facoltà di parlare.

Di Stefano. I miei emendamenti all'articolo 22 sono semplicissimi.

Anzitutto, propongo al principio un semplice emendamento di forma. L'articolo dice: « le sentenze che *pronunziano* o negano l'omologazione del concordato, » ecc. Io proporrei di dire « le sentenze che accordano o negano l'omologazione, » ecc. È una semplice modificazione di forma, che reputo necessaria per l'esattezza del linguaggio giuridico, poichè tutte le sentenze, anche quelle che negano l'omologazione, pronunziano.

Propongo, inoltre, la soppressione dell'altro capoverso:

« Le sentenze che dichiarano il fallimento sono provvisoriamente esecutive. »

« Questa disposizione ripete quella dell'articolo 913 del Codice di commercio, così concepito:

« Tutte le sentenze del tribunale in materia di fallimento sono provvisoriamente esecutive. »

Poichè ogni inutile aggiunta nella legge è pericolosa, e tale aggiunta potrebbe far credere che in questa legge si fossero mutati i principî stabiliti nel Codice di commercio, ne propongo addirittura la soppressione. Così si eviterà qualunque questione, che domani si potrebbe fare, per indagare se il fallimento pronunziato in tema di concordato preventivo sia regolato dalle stesse norme e dagli stessi principî, che regolano le sentenze pronunziate nei fallimenti dichiarati a norma del vigente Codice di commercio.

Dovendosi nell'uno e nell'altro caso applicare le stesse disposizioni, propongo la soppressione del secondo capoverso.

Spero che le mie proposte saranno accettate dal Ministero e dalla Commissione, perchè mi sembrano informate ai più sani principî della scienza del giure.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro guardasigilli.

Cocco Ortu, ministro di grazia e giustizia. Non ho nessuna difficoltà di accettare il primo emendamento proposto dall'onorevole Di Stefano, perchè invece di dire: « le sentenze che pronunziano o negano, ecc. », si dica « le sentenze che accordano o negano l'omologazione, ecc. »

Ma non credo che si debba sopprimere l'ultimo capoverso. Si tratta, è vero, di una sentenza dichiarativa del fallimento; ma poichè essa non è pronunziata in uno dei casi previsti nel Codice di commercio, ma

dopo i risultati di una nuova procedura, è meglio evitare che i dubbi che sorgono nell'animo dell'onorevole Di Stefano possano sollevarsi per una ragione diversa. Perchè nel silenzio della legge si potrebbe chiedere se alla sentenza pronunziata in seguito alle procedure per il concordato sieno applicabili le disposizioni stabilite dal Codice di commercio, e quindi è meglio togliere ogni causa di incertezza.

Presidente. Qual'è il parere della Commissione?

Sorani, relatore. La Commissione consente nel parere dell'onorevole ministro.

Presidente Onorevole Di Stefano, il suo primo emendamento è accettato dall'onorevole ministro e dalla Commissione. Insiste Ella sul secondo emendamento?

Di Stefano. Dopo le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro, non insisto, ma prego che di esso si tenga conto.

Presidente. Allora rileggo l'articolo 22 con l'emendamento dell'onorevole Di Stefano accettato dal Governo e dalla Commissione:

« Le sentenze che accordano o negano l'omologazione del concordato, come quelle che dichiarano il fallimento ai termini dei precedenti articoli 3, 10 e 20, debbono essere pubblicate nei modi stabiliti dall'articolo 912 del Codice di commercio.

« Quelle che dichiarano il fallimento sono provvisoriamente esecutive. »

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Art. 23.

« Ogni sentenza pronunziata nella procedura di concordato preventivo è appellabile dal debitore e dai creditori, compresi quelli non intervenuti nella fase anteriore della procedura, entro quindici giorni dalla inserzione dello estratto di essa nel giornale degli annunci giudiziari del luogo.

« L'atto di appello si notifica al debitore, al commissario giudiziale e ai procuratori delle parti costituite in giudizio che hanno interesse contrario alla riforma della sentenza, e alle parti stesse, ove siano comparse senza ministero di procuratore, con citazione a comparire davanti alla Corte in un termine non maggiore di quindici, nè minore di cinque giorni, a pena di nullità. »

A questo articolo l'onorevole Di Stefano ha pure presentato un emendamento.

Egli vorrebbe che, invece di dire: « Ogni